

# CAMERA DEI DEPUTATI

N 1175

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DE CINQUE, SILVESTRI, ARTESE, SABBATINI,  
GASPARI, CARTA, NAPOLI, FONTANA**

*Presentata il 18 dicembre 1979*

Disposizioni a favore di alcune categorie  
del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel considerare l'attuale ruolo organico del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, si rileva come esso sia costituito da personale proveniente da arruolamenti ordinari propri del Corpo ed altro proveniente dai ruoli delle soppresse milizie MVSN, PAI, GMA territorio di Trieste, ex combattenti, eccetera

Queste diverse provenienze hanno determinato, soprattutto nel ruolo dei sottufficiali, notevoli ed inspiegabili differenziazioni che da una parte hanno privilegiato alcuni settori (provenienti dalle milizie sopra citate) e dall'altra hanno danneggiato, in conseguenza, il personale che al grado di sottufficiale e pervenuto a seguito di regolari concorsi e corsi ordinari

Nel 1941 vennero modificate le norme relative alla progressione di carriera nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (regio decreto 24 ottobre 1941, n 1353). La macchinosità di tali norme e lo stato di guerra allora in atto, non consentirono

alla maggioranza del personale della pubblica sicurezza di poter intraprendere regolarmente la carriera di sottufficiale e, se conseguita, notevoli furono le difficoltà di progressione della carriera stessa

Nel 1944 con decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n 365, il Corpo assunse l'attuale denominazione di Corpo delle guardie di pubblica sicurezza

Tra il 1945-1946 venne incorporato nei ruoli del Corpo il personale proveniente dai soppressi ruoli della MVSN, PAI, GMA di Trieste, ex combattenti, eccetera

L'immissione di tale personale nei ruoli del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza avvenne peraltro in forma straordinaria e gli « immessi » conservarono il grado e l'anzianità posseduta nel ruolo di provenienza

In seguito lo stesso personale è stato ulteriormente favorito dai miglioramenti di carriera concessi con le leggi successive, ed in particolare con la legge 27 febbraio 1963, n 225, che ha accordato al personale

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

sopra citato la ricostruzione di carriera con conseguenti benefici anche economici.

Però in conseguenza di tali concessioni al personale predetto, i posti in ruolo nel Corpo furono tutti occupati per cui il personale dei ruoli ordinari venne bloccato nella progressione di carriera e quindi rimase fermo nello stesso grado per molti anni.

Le principali norme che in tale lasso di tempo hanno interessato il personale in questione, sono:

1) legge 14 dicembre 1942, n. 1689 - Ricostruzione ex polizia africa-italiana;

2) legge 11 luglio 1956, n. 699 - Sistemazione del personale assunto per servizi temporanei di polizia e quello proveniente dalle Forze armate;

3) legge 8 novembre 1956, n. 1326 - Ricostruzione carriera al personale proveniente dai ruoli delle disciolte milizie;

4) legge 3 aprile 1958, n. 460 - Sviluppo di carriera dei sottufficiali di pubblica sicurezza;

5) legge 22 dicembre 1960, n. 1600 - Sistemazione del personale proveniente dai Corpi di polizia del GMA della Venezia Giulia;

6) legge 6 luglio 1962, n. 888 - Sistemazione del personale proveniente dal ruolo dei servizi temporanei di polizia;

7) legge 27 febbraio 1963, n. 225 - Ricostruzione della carriera del personale proveniente dal ruolo della soppressa PAI;

8) legge 5 giugno 1965, n. 707 - Inquadramento degli appartenenti alla Banda musicale del Corpo di pubblica sicurezza con ricostruzione della carriera;

9) legge 23 gennaio 1968, n. 22 - Ricostruzione carriera personale proveniente dai ruoli delle disciolte milizie (MVSN e PAI);

10) legge 2 aprile 1968, n. 408 - Norme integrative per l'avanzamento del personale dei Corpi di polizia, dei ruoli limitati e separati e del personale del Corpo di pubblica sicurezza in particolari situazioni;

11) legge 14 febbraio 1970, n. 57 - Ricostruzione di carriera agli appuntati provenienti dai sottufficiali delle Forze armate;

12) legge 28 dicembre 1970, n. 1079 - Riassetto carriere dipendenti civili e militari dello stato;

13) legge 10 ottobre 1974, n. 496 - Ricostruzione di carriera a tutti gli appuntati comunque provenienti da sottufficiali di altri Corpi o formazioni partigiane.

Tutte queste leggi hanno comportato, in effetti, un avanzamento nel grado a tutto il personale del Corpo di pubblica sicurezza in particolari situazioni e soprattutto per quello proveniente dai ruoli delle soppresse milizie e immesso nel ruolo del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Questo stato di cose si è protratto nel tempo determinando, per contro, un danno al personale dei ruoli ordinari del Corpo che nel frattempo aveva partecipato ai concorsi per sottufficiali - e frequentato i relativi corsi di istruzione - regolarmente banditi dall'amministrazione; personale che non ha per altro demeritato nel servizio ed ha avuto il solo torto di provenire e far parte dei ruoli ordinari e di aver frequentato i corsi regolari d'istruzione nelle scuole del Corpo di pubblica sicurezza.

In particolare, hanno risentito di questo stato di cose i sottufficiali di pubblica sicurezza vincitori dei concorsi per titoli ed esame indetti ed espletati negli anni 1948-1949, 1949-1950, 1952-1953, 1958 e 1961. Si tratta, nel complesso, di un migliaio di persone (molti sono già andati in pensione) che hanno subito tutti i disagi che comprensibilmente si incontrano durante la frequenza di un corso - della durata di un anno e considerando che in genere detto personale è sposato con prole - disagi derivanti dalla lontananza dalla famiglia, dalle esercitazioni, dallo studio, eccetera, disagi che si sono ripercossi anche sulle rispettive famiglie, oltre ovviamente ai disagi subiti successivamente.

Da alcuni anni si stanno emanando dei provvedimenti intesi a completare la si-

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

stemazione ed eliminare le sperequazioni che si sono create nel corso degli anni per le motivazioni sopra citate; ma nessun provvedimento è stato mai emanato a favore di personale che non ha mai demeritato ed ha invece sempre fatto tutto intero il proprio dovere in ogni circostanza, e le vittime del dovere cadute a seguito dei continui attentati eversivi lo stanno a testimoniare.

Con questa proposta che sottoponiamo al vostro esame, onorevoli colleghi, si tenta di sanare questa lacuna. Lo stato di mortificazione morale e materiale in cui si è venuto a trovare il personale dei ruoli ordinari cui abbiamo accennato, nei confronti del personale proveniente dai ruoli delle soppresse milizie, è reso evidente dall'esempio seguente, uno fra i tanti, nel quale viene parametrizzato lo sviluppo di carriera tra un appartenente al Corpo di pubblica sicurezza dei ruoli ordinari ed uno proveniente dalla ex polizia africana italiana:

MARSILI Antonio, maresciallo in 2<sup>a</sup> dei ruoli ordinari:

Guardia di pubblica sicurezza l'11 agosto 1939;

Vicebrigadiere il 10 maggio 1949;

Brigadiere il 1° dicembre 1952;

Maresciallo in 3<sup>a</sup> il 31 dicembre 1969;

Maresciallo in 2<sup>a</sup> il 20 gennaio 1971;

tuttora in tale grado.

ZORZELLA Evaristo, maresciallo maggiore scelto — già ex polizia africana italiana:

nel Corpo polizia africana italiana il 26 novembre 1942;

nel Corpo di pubblica sicurezza il 30 aprile 1953;

nel Corpo di pubblica sicurezza il 16 ottobre 1959;

nel Corpo di pubblica sicurezza il 16 luglio 1970.

Carriera ricostruita ai sensi della legge 27 febbraio 1963, n. 225:

Maresciallo in 3<sup>a</sup> dal 21 giugno 1966;

Maresciallo in 2<sup>a</sup> dal 21 giugno 1968;

Maresciallo in 1<sup>a</sup> dal 21 giugno 1971;

Maresciallo maggiore scelto dal 1° giugno 1972;

tuttora in tale grado.

Questo, pensiamo, è il commento più eloquente dei motivi che ci hanno indotto a presentare la presente proposta di legge; preghiamo quindi gli onorevoli colleghi di voler collaborare al suo perfezionamento e ad approvarla quanto prima, in modo da rendere giustizia a delle persone ingiustamente mortificate e danneggiate concedendo loro gli stessi benefici già concessi ad altro personale che attualmente milita nello stesso Corpo e svolge le stesse mansioni ed esegue gli stessi servizi.

La proposta consta di due articoli; il primo prevede l'estensione dei benefici già concessi al personale proveniente dai ruoli delle soppresse milizie, al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che ha frequentato i corsi per sottufficiale negli anni 1948-1949; 1949-1950; 1952-1953; 1958 e 1961. I benefici consistono in pratica nel conferire a tale personale una promozione nel grado in modo da consentire loro di poter essere collocati a riposo col massimo grado, cosa del resto già concessa, si ripete, ai pari grado provenienti dalle soppresse milizie, e che il personale interessato avrebbe certamente raggiunto normalmente, se non si fosse verificata la immissione nei ruoli ordinari del personale delle milizie predette.

L'articolo 2 prevede la copertura finanziaria derivante dall'attuazione di quanto proposto, copertura che non va ad aggravare alcuna spesa, in quanto le somme occorrenti per i due esercizi 1980 e 1981 verranno reperite tra le somme già stanziare nel bilancio del Ministero dell'interno sul capitolo 2510.

Anche per questo confidiamo sulla collaborazione e comprensione di tutti gli onorevoli colleghi, affinché questa proposta possa essere quanto prima discussa ed approvata.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

Ai sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza provenienti dai corsi di istruzione degli anni 1948-1949, 1949-1950, 1952-1953, 1958 e 1961, sono estesi, in quanto applicabili, tutti i benefici di carriera previsti dalla legge 27 febbraio 1963, n. 225.

Le promozioni ai sensi del comma precedente sono conferite, ai soli effetti giuridici, anche in soprannumero per tutti i gradi.

Gli effetti economici derivanti dall'attuazione della presente legge, decorrono dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

## ART. 2.

Per la maggiore spesa derivante dall'attuazione della presente legge, valutata in lire 200 milioni, si fa fronte, per lire 100 milioni per l'esercizio 1980 a carico del capitolo 2510 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno e per lire 100 milioni per l'esercizio 1981 a carico del corrispondente capitolo dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero.